

EDITORIALE

La Corte dei Conti, un ruolo centrale per il Paese

di Francesco Chiappetta

Il rigido quadro finanziario entro cui è stata definita la Legge di Stabilità mette in luce il ridotto margine di trattativa per le parti sociali e la sostanziale inesistenza di risorse da destinare allo sviluppo. Dopo anni di recessione, i vincoli europei impongono una politica di rigore che si traduce in due possibili opzioni: riduzione della spesa pubblica o maggiori tasse.

L'incremento del gettito fiscale è la scelta finora operata dalla politica, che paventando lo spettro della riduzione dei servizi forniti dal sistema pubblico, in particolare nella sanità e nella previdenza, hanno mantenuto integralmente privilegi, disconomie e sprechi. Ma l'incremento della pressione fiscale non può continuare all'infinito, e ormai ha toccato livelli non più espandibili.

Diventa quindi necessario operare sul lato della spesa, almeno andando ad aggredire gli innumerevoli sprechi che popolano le cronache sui giornali.



In tale ambito è fondamentale il ruolo della Corte dei Conti, organo a cui la Costituzione affida l'importante funzione di controllo sulla contabilità pubblica, sia a livello di PA centrale che locale. Le possibilità di recuperare risorse sono ampie, se solo nel 2012 la magistratura contabile ha accertato quasi 300 milioni di euro in diversi casi di mala gestione, frodi e corruzione disseminati in tutta la Penisola. Dati contenuti in un dossier che evidenzia la necessità di una intensa vigilanza, per evitare che il denaro della collettività sia sperperato a beneficio di pochi disonesti.

Al nuovo Presidente, Raffaele Squitieri, l'augurio di buon lavoro e l'invito a esercitare i poteri attribuiti dalla Costituzione per compiere un'opera di moralizzazione di cui il Paese ha grande necessità

INDICE

NORMATIVA

La nuova mediazione obbligatoria

AMBIENT MARKETING

Tutto può accadere: anche un sommergibile a Piazza Mercanti

ENERGIA

Risparmio energetico nelle strutture ospedaliere

ENERGIA

La nuova Certificazione e Riqualificazione Energetica degli Edifici – APE

NORMATIVA

La nuova mediazione obbligatoria

di Avv. Matteo Di Pumpo

Tra le novità introdotte dalla Legge 98/2013 (c.d. Decreto del Fare) vi è anche la reintroduzione della mediazione obbligatoria da esperire prima di un contenzioso avanti all'Autorità Giudiziaria: un soggetto che vuole proporre una causa davanti al Tribunale e relativa ad una determinata materia prima di adire l'autorità giudiziaria è obbligato ad esperire un tentativo di conciliazione con la controparte avanti ad un Organismo di Mediazione autorizzato, al fine di trovare una soluzione transattiva extragiudiziale, rapida e che sgravi il carico di lavoro dei Tribunali italiani.

Le materie a cui si applica sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari.

L'obbligatorietà della mediazione era stata introdotta con il D.Lgs. 28/2010 e successivamente dichiarata incostituzionale, con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012.

La nuova mediazione obbligatoria civile e com-



merciale torna, dunque, a costituire una condizione di procedibilità in relazione a numerose controversie. A differenza di quanto previsto dal D. Lgs. 28/2010, tra le controversie per le quali è prevista l'obbligatorietà della mediazione, il c.d. Decreto del Fare ha aggiunto le cause relative alla responsabilità sanitaria, oltre che medica, il cui numero di controversie negli ultimi anni è in forte crescita, ed ha escluso le liti relative alla responsabilità per danno da circolazione stradale, esclusione fortemente voluta dall'Avvocatura, che però sono le liti che più intasano i Tribunali e che allo stesso tempo, data la partecipazione delle Compagnie di Assicurazione nel contenzioso, possono più facilmente trovare una soluzione stragiudiziale della controversia.

Per ciò che riguarda i costi, questi sono contenuti nei casi in cui sia condizione obbligatoria di procedibilità o prescritta dal giudice, ed è prevista l'opportunità di usufruire gratuitamente della mediazione per i soggetti non abbienti che nel procedimento giudiziario avrebbero diritto al gratuito patrocinio.

Un'altra importante novità concerne l'obbligo di farsi assistere da un Avvocato anche in sede di mediazione, mentre il D.Lgs. 28/2010 consentiva alla parte di difendersi da sola. In realtà si tratta più di una novità formale che di fatto, dal momento che già con la "vecchia mediazione" le parti erano rappresentate nell'80% dei casi dai loro Avvocati di fiducia.

(Continua a pagina 3)

Valore della lite	Spesa (Per ciascuna parte)
Fino ad € 1.000	€ 65
Da € 1.001 ad € 5.000	€ 130
Da € 2.001 ad € 10.000	€ 240
Da € 10.001 ad € 25.000	€ 360
Da € 25.001 ad € 50.000	€ 600
Da € 50.001 ad € 250.000	€ 1.000
Da € 250.001 ad € 500.000	€ 2.000
Da € 500.001 ad € 2.500.000	€ 3.800
Da € 2.500.001 ad € 5.000.000	€ 5.200
Oltre € 5.000.000	€ 9.200

NORMATIVA

La nuova mediazione obbligatoria

(Continua da pagina 2)

Il tentativo di mediazione prende avvio tramite il deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia in base ai principi fissati dal codice di procedura civile per le cause ordinaria avanti al Tribunale.

Così come per la “vecchia mediazione” l'avvocato, al momento del conferimento dell'incarico, dovrà informare per iscritto il Cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali, oltreché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Organismo competente	La domanda dovrà essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia
Mediazione obbligatoria - materie	La mediazione non è più obbligatoria nelle liti per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Per il resto sono state confermate tutte le altre materie
Assistenza dell'avvocato	Obbligatoria
Mediazione c.d. delegata	In questo caso d'ora in poi la mediazione delegata diventerà a sua volta obbligatoria, ossia condizione di procedibilità del medesimo processo
Procedura della mediazione obbligatoria	La condizione di procedibilità si considera averata se il primo incontro dal mediatore si conclude senza l'accordo, per cui basterà anche un solo incontro
Procedimenti esenti	Alle procedure già previste è stata aggiunta quella di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis cpc)
Durata	Tre mesi
Accordo di conciliazione	Fermo quanto previsto in precedenza, se tutte le parti aderenti sono assistite da un avvocato, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituirà titolo esecutivo. Gli avvocati attesteranno la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico
Mediatori	Gli avvocati iscritti all'albo sono per legge mediatori
Costi	Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro di mediazione, non è dovuto alcun compenso all'organismo

La durata del procedimento di mediazione è stata ridotta da quattro a tre mesi: in ogni caso il mediatore è tenuto a convocare le parti entro un mese dall'istanza di mediazione per un primo incontro volto a illustrare il procedimento che si apre e verificare l'intenzione dei soggetti a trovare un accordo; se al termine di questo primo incontro le parti dovessero dichiarare di non essere disponibili a risolvere in via bonaria la controversia, il procedimento di mediazione si chiude immediatamente e si potrà procedere con l'azione ordinaria avanti alla competente autorità giudiziaria.

Nel caso, invece, le parti all'esito del primo incontro dovessero rendersi disponibili a trovare un accordo, il procedimento prosegue e se alla fine si dovesse effettivamente addivenire ad un accordo, il relativo verbale per divenire esecutivo ed avere dunque efficacia, dovrà essere sottoscritto ed omologato dagli avvocati.

La mediazione, anche per le materie per le quali non è prevista l'obbligatorietà, può essere un ottimo strumento per trovare una soluzione rapida alla controversia, evitare anche lo stress che può causare il dover affrontare una questione avanti ad un Giudice e soprattutto può essere uno strumento ridurre le lungaggini giudiziarie ed i relativi costi economici.

Chi è interessato a conoscere in modo più approfondito questi temi, sia per cultura personale che per esigenze professionali, è invitato a scrivere all'indirizzo m.dipumpo@gmail.com. L'Autore è a completa disposizione per suggerimenti ed opportunità.

AMBIENT MARKETING

Tutto può accadere: anche un sommergibile a Piazza Mercanti

di Anna Giannetti

La centralissima Piazza Mercanti, a pochi passi dal Duomo di Milano, è stata lo scenario di uno dei più riusciti eventi di *ambient marketing* di questa stagione. Un sommergibile appariva avere sfondato il selciato, emergendo tra gli antichi palazzi medievali, in un angolo di Milano che ha ancora mantenuto intatto il fascino dell'antico.

"*Tutto può accadere*", rivelava il claim, presentando Life Park, il primo *Protection Store* d'Italia dedicato ai migliori servizi assicurativi, iniziativa di **Genertel** ed **Europe Assistance**. Un invito ironico alla riflessione sull'importanza di proteggersi dagli imprevisti della vita quotidiana.

La copertura mediatica dell'evento è stata rapidissi-

ma e di grande ampiezza, grazie al web e ai social network. In poche ore, 1.500 tweet hanno raggiunto oltre 1,5 milioni di utenti, su Instagram sono state caricate più di 2.200 foto e #L1F3 è diventato trend topic a livello nazionale. Anche i video hanno contribuito al passaparola, con oltre un milione di visualizzazioni su YouTube, diventando in breve un cult sul web.

Il successo dell'evento, creato da M&C Saatchi, è stato sancito anche dalla copertura da parte dei canali news internazionali: le immagini del sottomarino nella piazza storica sono state riportate dalla stampa e dalle radio tv di tutto il mondo: Cnn, Cnbc per prime, ma anche i principali canali tv europei, asiatici e sudamericani hanno dato spazio alla notizia.



ENERGIA

Risparmio energetico nelle strutture ospedaliere

di Anna Giannetti

Nel dibattito sul taglio dei costi nel sistema sanitario trova spazio l'analisi dei consumi di energia, al fine di migliorare l'efficienza energetica delle strutture ospedaliere, conseguendo risparmi significativi oltre a perseguire l'obiettivo di una maggiore sostenibilità ambientale. Un modello di intervento sulla spesa pubblica che non si traduce in una riduzione del livello del servizio all'utente, né incontra resistenze nell'ambito del personale, non incidendo sulla sua attività.

Il consumo di energia in una struttura ospedaliera è ingente: si stima che - su base annua - per il solo riscaldamento degli ambienti ogni posto letto equivalga ad un appartamento di 90 mq. (Cfr: Enea, *La domanda di energia negli ospedali italiani*).

L'incremento di efficienza energetica può essere sostenuto in prima istanza basandosi su tre tipologie di intervento. La prima consiste nel rivedere e ridefinire i parametri termoigrometrici e di qualità dell'aria all'interno delle strutture ospedaliere (IAQ, Indoor Air Quality), elementi di valutazione nella procedura di accreditamento. Nel dettaglio sarebbe consigliabile adottare l'approccio presta-

zionale: essa si basa sulla esecuzione di una completa analisi dei rischi dal punto di vista clinico per patologia e reparto, personalizzando le cautele su ciascuna area ed evitando di sprecare energia in inutili protezioni.

In secondo luogo, poiché gli ospedali italiani hanno un'età media di circa 50 anni, è necessario svolgere un'approfondita osservazione del sistema edificio - impianto (ovvero dell'involucro edilizio e degli impianti HVAC), per poter procedere ad interventi di riqualificazione energetica mirati. I risultati di questa analisi possono essere utilizzati nelle fasi di manutenzione dell'edificio e di sostituzione delle apparecchiature.

Infine, è utile promuovere una campagna di sensibilizzazione degli utenti (personale medico, operatori di supporto, persone assistite) in merito alla necessità di contribuire alla riduzione dei consumi, contribuendo al risparmio energetico; la modalità di approccio si basa sul concetto di partecipazione alla vita della struttura sanitaria, in modo che l'utente la percepisca come una sua proprietà (ci lavora, la finanzia con la sua tassazione) e non come qualcosa che è "di tutti" e, quindi, "di nessuno".

La valutazione del profilo dei consumi energetici è la base di partenza. Richiede personale qualificato e con esperienza. SI-IES ha investito nella formazione dei suoi addetti e si propone come partner delle strutture che intendono affrontare concretamente il tema del risparmio energetico.




Fig. 4: Ripartizione tipica della destinazione d'uso dell'energia termica in un ospedale. Il riscaldamento degli ambienti costituisce la voce prevalente. [Fonte: ENEA]

ENERGIA

La nuova Certificazione e Riqualificazione Energetica degli Edifici – APE

di Ing. Massimiliano De Santis

Il **decreto-legge n. 63/2013** interviene nel settore della riqualificazione ed efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, allo scopo di chiudere alcune procedure di infrazione avviate dalla Unione Europea nei confronti dell'Italia in ordine al parziale recepimento della direttiva 2010/31/UE.

La definizione dell'**Attestato di Prestazione Energetica - APE** è la seguente: *“documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica”*.

Dunque, l'APE non si limiterà a certificare genericamente la prestazione energetica dell'edificio (come avveniva in passato con l'Attestato di Certificazione Energetica - ACE), ma recherà anche *“le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica”*.



Ma perché diventa fondamentale possedere tale certificazione?

Dal 6 giugno 2013, l'Attestato di Prestazione Energetica - APE è obbligatorio nei seguenti casi:

1. nuova costruzione e immobili sottoposti a "ristrutturazioni importanti" - L'APE è prodotto a cura del costruttore e deve essere allegato alla documentazione per l'agibilità.
2. compravendita - L'APE è prodotto a cura del proprietario.
3. atto di trasferimento a titolo gratuito: successione, donazione - l'APE è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
4. contratto di locazione : l'APE è prodotto a cura del locatore (obbligo solo se si è in caso di una nuova locazione e non di un rinnovo o proroga).

In particolare:

- *Nei casi di vendita, locazione ecc.* il proprietario deve rendere disponibile l'APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle trattative se ciò avviene anche tramite un agente immobiliare e consegnarlo alla fine delle medesime (es. rogito);
- *in caso di vendita o locazione prima della sua costruzione* il venditore (o il costruttore) o locatore fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produrrà l'APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
- *Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione* dovrà inoltre essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dia atto di aver ricevuto le informazioni e l'atte-

(Continua a pagina 7)

ENERGIA

La nuova Certificazione e Riqualificazione Energetica degli Edifici – APE

(Continua da pagina 6)

stazione della prestazione energetica dell'edificio (APE).

- *Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq*, è fatto obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (63) e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 mq di cui sopra, è abbassata a 250 mq.
- *Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici*, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

Il nuovo comma 8 dell'art. 6, d.lgs. 192/2005 stabilisce inoltre che gli annunci commerciali di vendita o locazione di edifici devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

L'APE **non** deve invece essere prodotto per:

- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- edifici il cui utilizzo standard non prevede l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali

box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

VALIDITA'

L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni e deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione e riqualificazione.

La durata decennale è condizionata al rispetto delle prescrizioni di controllo della prestazione energetica degli impianti. Se tali controlli non vengono effettuati, l'APE perde efficacia al 31 dicembre dell'anno in cui tali controlli dovevano essere svolti.

Vengono fatti salvi gli ACE (attestati di certificazione energetica) già rilasciati fino al giorno precedente all'entrata in vigore del DL n. 63/2013.

SANZIONI

Il nuovo articolo 15 del D.lgs. 192/2005, come modificato dal dl 63, prevede un differente ed articolato sistema sanzionatorio (di tipo amministrativo/pecuniario) a carico del soggetto di volta in volta obbligato:

- professionista abilitato che non rispetta i criteri di redazione (da 700 a 4200 euro);
- costruttore o proprietario che non rispetta l'obbligo a seguito di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante (da 3000 a 18000 euro);
- proprietario che non rispetta l'obbligo nel caso di vendita (da 3000 a 18000 euro);
- proprietario che non rispetta l'obbligo nel caso

(Continua a pagina 8)

ENERGIA

La nuova Certificazione ...

(Continua da pagina 7)


- di nuovo contratto di locazione (da 300 a 1800 euro);
- offerta di vendita/locazione senza indicazione dei parametri energetici (si applica anche agli agenti immobiliari) (da 500 a 3000 euro).

Non sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dell'obbligo di APE per gli atti di trasferimento a titolo gra-

tuito. Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto legge n. 63, dalla mancata allegazione dell'APE deriva la nullità del contratto. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

Per info aggiuntive:

http://www.ingegneri.info/tutto-sull-ape-l-atte-stato-di-prestazione-energetica_dossier_x_300.html

Tipo di edificio Anno di costruzione		
Ubicazione Località Interno		
Proprietario/Costruttore Progettista		
Classe Energetica	Fabbisogno di calore edificio	Energia primaria usi termici
Basso consumo		
A	≤ 30 kWh/m ²	
B	≤ 50 kWh/m ²	B 50
C	≤ 70 kWh/m ²	
D	≤ 90 kWh/m ²	D 88
E	≤ 120 kWh/m ²	
F	≤ 160 kWh/m ²	
G	≥ 160 kWh/m ²	
Alto consumo		
Fabbisogno di calore dell'edificio <small>(Fabbisogno energetico specifico dell'involucro - PE_e)</small>		50 kWh/m²anno
Energia primaria per riscaldamento <small>(Fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale - PE_{ip})</small>		76 kWh/m²anno
Energia primaria per acqua calda sanitaria <small>(Fabbisogno specifico di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria - PE_{ac})</small>		22 kWh/m²anno
Contributo energetico da fonti rinnovabili <small>(Contributo energetico specifico dovuto alle fonti rinnovabili - PE_{ri})</small>		10 kWh/m²anno
Energia primaria per usi termici <small>(Fabbisogno specifico di energia primaria per gli usi termici - PE_o)</small>		88 kWh/m²anno
Comune di <small>Assessore</small>	Il Certificatore	Protocollo N.

SENTIERI DIGITALI

Via Elio Lampridio Cerva 87/A
 00143 - Roma
 Tel. 06 5195 6778
 Fax 06 5193 250

Iscrizione Tribunale di Roma
 n. 538 del 4 dicembre 2007

ISSN 2282-1139

Direttore responsabile

Francesco Chiappetta
 f.chiappetta@sentieridigitali.it

Vice direttore esecutivo

Marilena Giordano
 m.giordano@sentieridigitali.it

Redazione

Andrea Chiappetta
 a.chiappetta@sentieridigitali.it
 Anna Giannetti
 a.giannetti@sentieridigitali.it

Hanno collaborato
 a questo numero:

Ing. Massimiliano De Santis
 Avv. Matteo Di Pumpo

Per la pubblicità, scrivere a:
 promo@sentieridigitali.it

Editore

SI-IES Istituto Europeo Servizi Srl
 Via Elio Lampridio Cerva 87/A
 00143 Roma

